

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

### Regolamento per la segnalazione di terne per la formazione delle Commissioni Edilizie dei comuni della Provincia di Pistoia

*Testo approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 02 Dicembre 2010*

Il Consiglio dell'Ordine in materia di formulazione di rose di nominativi da inviare alle Amministrazioni Comunali richiedenti per la nomina di un rappresentante della categoria degli INGEGNERI in seno a Commissioni Edilizie od Urbanistiche segue i seguenti criteri:

- Art.1** La segnalazione da parte dell'Ordine nelle terne richieste dalle Pubbliche Amministrazioni della provincia per le Commissioni Edilizie ed Urbanistiche, è riservata ai colleghi con anzianità minima di iscrizione di 3 anni e che ne abbiano fatto richiesta scritta (secondo quanto indicato nel Regolamento per i membri delle Commissioni).
- Art.2** Il territorio della provincia di Pistoia è stato suddiviso in due gruppi di comuni, in base al numero di abitanti, così come risulta di seguito:
- **Gruppo A** (comuni con più di 15.000 abitanti): Pistoia, Quarrata, Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Agliana;
  - **Gruppo B** (comuni con meno di 15.000 abitanti): Abetone, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Marliana, Montale, Pieve a Nievole, Piteglio, Ponte Buggianese, Sambuca Pistoiese, San Marcello, Serravalle Pistoiese, Uzzano.
- Art.3** Possono far parte di una Commissioni Edilizie e/o Urbanistica di un comune del **Gruppo A** i colleghi con anzianità di iscrizione minima di 10 anni e con almeno una esperienza già fatta presso altre Commissioni Edilizie e/o Urbanistiche.
- Art.4** Possono far parte di una Commissioni Edilizie e/o Urbanistica di un comune del **Gruppo B** i colleghi con anzianità di iscrizione minima di 3 anni.
- Art.5** Gli iscritti, nominati membri di Commissioni nelle Pubbliche Amministrazioni, della provincia non possono ricoprire l'incarico contemporaneo in più di una Commissione ed essere segnalati continuativamente più di due volte per la stessa Commissione.
- Art.6** Coloro che fanno parte di una Commissione Edilizia, Commissione Edilizia Integrata o Urbanistica Comunale a qualsiasi titolo non possono essere segnalati in alcuna rosa di nominativi per Commissioni Comunali.
- Art.7** Coloro che hanno fatto parte di una Commissione quali rappresentanti dell'Ordine Professionale sono esclusi, per il biennio successivo alla scadenza del loro mandato, dalla

possibilità di essere segnalati per ogni Comune del territorio provinciale e per i cinque anni successivi dalla possibilità di essere segnalati per lo stesso Comune.

**Art.8** Coloro che fanno parte o hanno fatto parte di una Commissione a qualsiasi titolo, e comunque non indicati dall'Ordine, non possono far parte di una rosa di nominativi per ogni Comune del territorio provinciale fino alla scadenza del mandato; non possono altresì venire segnalati dall'Ordine nelle rose per il Comune della cui Commissione fanno parte o hanno fatto parte fino ai cinque anni successivi alla scadenza del mandato.

**Art.9** I dipendenti di una Amministrazione Comunale o i professionisti che abbiano rapporti continuativi per la redazione degli strumenti urbanistici con una A.C. non potranno far parte della rosa di nominativi da inviare alla stessa Amministrazione.

**Art.10** Possono far parte delle rose coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e che non si trovino nelle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 6, 7, 8 e 9, ed hanno manifestato la propria disponibilità attraverso la compilazione della scheda questionario di cui al Regolamento per i membri delle Commissioni.

**Art.11** Il Consiglio dell'Ordine forma rose di nominativi attraverso criteri di discrezionalità, scegliendo tra i nominativi rimasti a seguito delle selezioni di cui ai precedenti articoli. Possono essere scelti per una rosa di nominativi solamente gli iscritti che risultano in regola con la situazione contabile nei confronti dell'Ordine. Coloro che non sono in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine saranno sospesi dall'elenco e non verranno segnalati.

**Art.12** Nel caso in cui per alcune realtà territoriali si verificano circostanze di eccezionale problematicità, il Consiglio dell'Ordine, motivandone le ragioni, ha facoltà di derogare anche tramite commissariamento dal presente Regolamento. Il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare le eventuali richieste di esonero dalle terne da parte degli iscritti sorteggiati.

**Art.13** L'iscritto che sarà nominato, quale membro di Commissione, dall'Amministrazione Comunale, dovrà darne comunicazione all'Ordine entro 15 giorni, pena la sospensione dall'elenco per un anno. L'iscritto già presente in due Commissioni sarà sospeso dall'elenco fino a che non decada da almeno una Commissione.

**Art.14** Aggiornamento elenchi

Gli elenchi vengono aggiornati con cadenza annuale, a decorrere dall'approvazione del presente regolamento e quindi dalla stesura del relativo elenco, previa comunicazione agli iscritti.

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia nella seduta del 02 Dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine (dott. ing. Alessandro Baldi)